

## Nota n. 44 del 26 novembre 2024 <sup>(1)</sup>

### **Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 (Orientamenti sulla cd. “travel rule”) (EBA/GL/2024/11)**

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell’EBA sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento \(UE\) 2023/1113](#) (EBA/GL/2024/11, “Orientamenti dell’EBA”).

La presente Nota dà attuazione alle disposizioni contenute negli Orientamenti dell’EBA in materia di trasferimento di fondi e cripto-attività, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza per gli intermediari sottoposti alla supervisione della Banca d’Italia in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

#### ***1. Oggetto***

L’art. 36 del Regolamento europeo sui trasferimenti di fondi (Regolamento UE 2023/1113 – TFR *recast*) ha assegnato all’EBA il compito di emanare orientamenti sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento (PSP), i prestatori intermediari di servizi di pagamento (IPSP), i *crypto-asset service providers* (CASP) e i prestatori intermediari di servizi di cripto-attività (ICASP) devono adottare per individuare informazioni mancanti o incomplete che accompagnano un trasferimento di fondi o di cripto-attività e sulle procedure che gli stessi devono mettere in atto in caso di trasferimenti privi delle informazioni richieste.

L’EBA ha dato attuazione a questo mandato adottando i nuovi Orientamenti sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (cd. Orientamenti in materia di *travel rule*), che sostituiscono i precedenti Orientamenti congiunti adottati nel 2017 dalle Autorità europee di vigilanza (*European Supervisory Authorities - ESAs*).

Essi, in particolare, richiedono ai PSP, agli IPSP, ai CASP e agli ICASP di:

- dotarsi di politiche e procedure per individuare i trasferimenti di fondi e di cripto-attività privi delle informazioni richieste e stabilire modalità per effettuare il monitoraggio di questi trasferimenti tali da consentire l’accertamento di eventuali dati mancanti;
- adottare specifiche misure nel caso in cui i predetti trasferimenti siano privi delle informazioni richieste;
- individuare criteri quantitativi e qualitativi per stabilire quando un PSP o un CASP controparte ometta ripetutamente di fornire i dati informativi richiesti, così da segnalare l’inadempimento degli obblighi informativi all’autorità competente.

Gli Orientamenti dell’EBA, infine, stabiliscono le misure minime da adottare per identificare le transazioni da o verso indirizzi auto-ospitati e gli obblighi di PSP e IPSP in caso di addebiti diretti.

---

<sup>(1)</sup> Modificata in data 14 gennaio 2025 per estenderne l’applicazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui alla lettera g-*bis*) e h) della presente Nota, vigilati dalla Banca d’Italia a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

## **2. Destinatari**

La presente Nota si applica ai seguenti destinatari:

- a) banche;
- b) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- c) società di gestione del risparmio (SGR);
- d) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) istituti di moneta elettronica (IMEL);
- g) istituti di pagamento (IP);
- g-bis*) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *v-bis*), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, diversi dagli intermediari bancari e finanziari sopra indicati;
- h) succursali insediate in Italia di banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, IMEL, IP e prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- i) banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- l) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta.

## **3. Data di applicazione**

Gli Orientamenti dell'EBA si applicano a partire dal 30 dicembre 2024.

## **4. Disposizioni di riferimento**

- Regolamento (UE) 2023/1113.

\*\*\*

Gli Orientamenti dell'EBA integrano il *framework* nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e si applicano nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia.

I destinatari inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste dagli articoli 8, paragrafo 2, 12, paragrafo 2, 17, paragrafo 2 e 21, paragrafo 2, del TFR, effettuate con le modalità e nei termini di cui ai paragrafi 74 e 75 degli Orientamenti dell'EBA.

I destinatari della presente Nota compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell'EBA, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.